IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. VIII - Agosto 1930

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del S. Pontefice.** *Motu-proprio* circa la preservazione della fede e la costruzione delle parrocchiali in Roma, p. 225. II. Breve circa le indulgenze pel catechismo, p. 228. - **S. C. del S. Officio.** Decreto circa i riti cinesi, p. 229. - **S. C. per la Chiesa Orientale.** Decreto circa la soddisfazione del precetto, p. 230. - **S. C. del Concilio.** I. Istruzioni circa le chiese e enti ecclesiastici in Italia, p. 230. II Istruzioni circa l'insegnamento religioso nelle scuole medie, p. 236. - **S. Penitenzieria.** Circa le indulgenze *toties quoties*, p. 250. - **Commissione del Codice.** Risoluzioni varie, p. 250. - **Programmi e norme di svolgimento** per l'insegnamento religioso nelle scuole medie, p. 241. — **QUESTIONI.** Circa la contumacia giudiziaria, p. 251. — **QUESITI MINORI** (n. 22-23), p. 254. — **BIBLIOGRAFIA** per l'insegnamento religioso nelle scuole medie, p. 248. — **FATTI DEL MESE**, p. 255.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

Si sostituisce una nuova Opera pontificia per la preservazione della fede e per la costruzione in Roma di nuove chiese parrocchiali, alla Commissione cardinalizia per la preservazione della fede istituita da Leone XIII [« A. A. S. », XXII, pag. 337].

Motu proprio. — In Allocutione habita in Consistorio, die elapsi mensis Iunii tricesimo, summatim consilium proposuimus, quod iam diu in animo Nostro maturuisset, opportunas rationes ineundi, per quas nonnullis praesentioribus gravioribusque carissimae dioecesis Nostrae Romanae spiritualibus necessitatibus prospiceremus.

Placet nunc verba illa consiliumque illud Nostrum cum explanare fusius, tum, una simul, effecta dare quo aptiore ad propositum adipiscendum modo visum Nobis est.

Atque ut ad rem confestim aggrediamur, dicimus, hanc esse mentem Nostram, ut erigamus – quemadmodum reapse per hasce Litteras motu proprio datas erigimus – « Pontificium Opus praeservandae fidei novisque Romae templis extruendis ».

Quod quidem Opere illud immutatur atque amplificatur, quod fel. rec. decessor Noster Leo XIII Litteris suis Motu Proprio datis dei XXV m. Novembris an. MDCCCCII auspicato condiderat (1).

Immutatur, inquimus, quandoquidem id ipsum Opus, quod Commissio, ut aiunt, Patrum Cardinalium ante moderabatur, fit nunc Opus Pontificium, ad leges regundum quas tempestive, pro huius renovationis modo ac fine, laturi Nos sumus. Amplificatur praeterea, siquidem cum pristino eiusmodi Opere coniungitur atque ordinato quodam nexu copulatur – ut ipsa utriusque rei natura postulat – aliud illud novis

(1) Cfr. « Mon. Eccl. » XII, 202, 203, XIII, 204, e anche vol. XVII, pag. 402.

in Urbe templis excitandis, in iis praesertim Romae partibus ac regionibus, quae tali praesidio imprimis destituuntur. Hoc « Pontificium Opus praeservandae fidei novisque Romae templis exstruendis » est persona iuridica, idemque, congruenter « Pontificii » titulo quo distinguitur, a potestate atque auctoritate Nostra proxime pendebit. Praeses eius effectivus, ut vocant, unus erit e Purpuratis Patribus, quem Nosmet ipsi – ut Cardinalem pro Urbe eiusque Districtu Vicarium Nostrum in spiritualibus Generalem aliqua ex parte a tam multiplicibus gravibusque curis laxemus quibus oneratur – consulto designabimus, ad Nos de rerum cursu, stato quoque tempore, relaturum. At Cardinalis Operis Praeses cum memorato Cardinali pro Urbe eiusque Districtu Vicario Nostro in spiritualibus Generali rationes habebit frequentissimas, ut eum de omnibus certiorem faciat cum eodemque consilia opportune conferat. Cardinalis idem Praeses novi personam Operis geret ad omnes quod pertinet effectus, quos iuridicos atque administrativos vocant.

Itaque novum « Pontificium Opus praeservandae fidei novisque Romae templis exstruendis » ex duabus sectionibus constat, quarum unaquaeque certum quoddam ac proprium persequitur propositum, quamvis, ut patet, arcte sit alterum cum altero copulatum.

Ad praeservationem Fidei quod attinet, Opus Pontificium, praeterquam quod provehere ea perget, quae usque adhuc pristinum Opus, Leonianum dicimus, promovere non destitit, curas atque incepta sua ad novas temporum rerumque condiciones proferendo accommodabit, ut aptioribus cotidie efficacioribusque artibus id, quo tendit, assequatur, scilicet ut avitam fidem in dilectissima hac Nostra Urbe ac dioecesi incolumem tueatur.

Quod autem spectat ad templorum paroecialium exaedificationem – de quibus primum ac praecipue, si non unice, loqui volumus – Pontificii Operis erit, quamprimum fieri poterit, novas erigere, instituere ac dotare paroecias, vel veteribus, si quando oporteat, dismembratis; areas acquirere, templa exstruere continentesque aedes, itemque de necessariis veniis cum civitatis magistratibus agere. Quibuscum praeterea Pontificium Opus de modis ac de compensationibus tractabit convenietque, quotiescumque veteres sacrae aedes cedi debent, publicae utilitatis causa necessario deiiciendae.

Novum Opus utrumque finem sibi propositum persequetur per eas pecuniae summas, quas unicuique ex iis attributas volumus; in templorum vero paroeciarumque exstructionem erogabuntur quoque cum pecuniae e cessione veterum ecclesiarum perceptae, tum largitiones, quibus filii e dioecesi Nostra dilectissimi Nobis opitulaturi sunt – ut in ipsa Consistoriali Allocutione confidere Nos diximus – cum de re agatur, quae et sibi ipsis et suae posteritati tantopere profutura erit.

Lex propria Operis praeservationis fidei, quam fel. rec. decessor Noster Leo XIII Litteris Motu Proprio die XXV mensis Novembris an. MDCCCCII datis probavit, Nostrarum harum promulgatione Litterarum abrogatur; item esse desinere volumus Commissionem, Consultorum Coetum et cetera omnia, quae ex iisdem Leonianis praescriptis esse coeperunt. Interea operibus negotiisque ex pediendis, quae in cursu sunt, opportune providebitur.

In sectione, quae nova templa Romae excitanda curabit, Cardinali Praesidi laborum socia aderit Commissio, ut aiunt, quae constabit non modo ex uno e curionibus urbanis atque ex iis aliis ecclesiasticis viris, quos mox deligere placebit, sed etiam e iurisperito uno artificibusque tribus, quos pariter Nosmet ipsi nominabimus (1). Omnia autem, quae supra memoravimus, ut ad effectum rite deducantur, opportunas posthac normas traditurus sumus.

Interea spe fruimur laetissima, fore ut Pontificium Opus, quod, post assiduas commentationes ac preces, modo condidimus, fructus illos ferat uberrimos, quos vehementer optamus ardenterque ominamur, cum Dei benignissimi deesse Nobis praesidium non possit, apud quem Deiparae Virginis, Apostolorum Petri et Pauli omniumque caelestium Almae huius Urbis ac dioecesis Patronorum deprecationem adhibuimus atque adhibemus.

Divinorum autem munerum conciliatrix sit apostolica benedictio, quam, praecipua animi effusione, iis universis impertimus, qui aut pristino Leoniano Operi dedidere usque adhuc se totos, aut novi Operis modo erecti commoda tuebuntur, in eius profectum precibus, favore ac liberalitate sua conspirando. Sensum vero aperimus, quem in animo Nostro nemo non legat, cum dicimus, plurimum Nos pastorali studio confidere, quo parochi urbani tam Nobis cari apud suum quisque gregem valent, et niti Nos item admodum acri actuosoque apostolatus spiritu, quo dilectos omnes de Actione Catholica filios Nostros flagrare novimus.

Quaecumque a Nobis hisce Litteris statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die V mensis Augusti, in festo Dedicationis Sanctae Mariae ad Nives, anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. XI

(1) Le nomine già effettuate sono: Card. Marchetti-Selvaggiani, *Presidente;* Monsignore Pietro Ercole, *Segretario generale;* P. Giulio Bevilacqua, dell'Oratorio, *Segretario per la prima sezione;* avv. Carlo Pacelli, *Consulente legale;* ing. Mons. Spirito Chiapetta, arch. Clemente Busiri, e ing. Guglielmo Palombi, *Consulenti tecnici per la seconda.*

II.

Si sostituiscono alle antiche, nuove indulgenze per chi insegna o impara il catechismo [« A. A. S. », XXII, pag. 340].

Breve. — PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Litteris Nostris Motu proprio datis die XXIX mensis Iulii, anno MDCCCCXXIII, Nos apud Sacram Congregationem Concilii peculiare constituimus Officium, quod universam in Ecclesia actionem catechisticam moderaretur ac proveheret. Nunc autem eiusdem Officii Commissio catechetica, ad religiosam institutionem populi christiani ac praesertim puerorum magis magisque provehendam, enixas Nobis preces adhibet ut spiritualibus Indulgentiarum muneribus eos honestemus, qui christiano catechismo sive tradendo sive discendo operam praestent. Verum Decessores Nostri rec. mem. tum Paulus Pp. V, tum Clemens Pp. XII huiusmodi spiritualia dona iam concessere, quae tunc temporis satis apta videbantur (1); at nunc eadem augenda nostraeque aetatis necessitatibus congrua reddenda in Domino existimavimus. Abrogatis itaque indulgentiis ab iisdem Romanis Pontificibus hac in re antea concessis, conlato quoque consilio cum dilecto filio Nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei misericordia et beatorum eius Apostolorum Petri ac Pauli auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus, qui per mediam circiter horam et non minus quam per tertiam horae partem doctrinae christianae tradendae vel discendae saltem bis in mense operam dederint, eodemque in mense bis lucrandam, diebus ad ipsorum arbitrium seligendis, *Plenariam Indulgentiam*, dummodo vere poenitentes et confessi ac sacra Communione refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique ad mentem Nostram seu Romani Pontificis preces effuderint, misericorditer in Domino concedimus. Praeterea christifidelibus iisdem, quoties per praefatum temporis spatium doctrinae christianae sive tradendae sive discendae operam navaverint, *Indulgentiam partialem* centum dierum, contrito saltem corde acquirendam, largimur. Non obstantibus contrariis quibuslibet. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XII mensis Martii anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

E. Card. PACELLI, *a Secretis Status.*

(1) Vedile riprodotte in « Mon. Eccl. », vol. V, p. I, pag. 127-185.

Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio.

Resta in vigore la proibizione di pubblicare alcunchè circa i riti cinesi *senza permesso della Sacra Congregazione del Santo Officio* [« A. A. S. », XXII, pag. 344].

Decreto. – Supremae Sacrae Congregationi Sancti Officii proposito dubio: « An decretum Supremae Sacrae Congregationis S. Officii diei 25 Septembris 1710, quo commentatio quaecumque de Ritibus Sinensibus sine expressa et speciali licentia Sacrae Congregationis S. Officii prohibetur, post Codicis iuris canonici promulgationem in suo pleno vigore persistat ».

E.mi ac Rev.mi Domini Cardinales, fidei et moribus tutandis praepositi, in plenario Congressu habito feria IV, die 18 Iunii 1930, responderi mandarunt:

Affirmative.

Ss.mus Dominus Noster D. Pius Div. Prov. Pp. XI subsequenti feria V, die 26 eiusdem mensis et anni, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, relatam sibi Em.orum Patrum decisionem approbavit et publicari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 13 Iulii 1930.

A. Subrizi, *S. C. S. O., Notarius.*

L. ✠ S.

ANNOTAZIONI

Cfr. Moroni « Dizionario st. eccl. » XIII, pag. 164 ss. Trattasi della grave questione su la liceità di certi riti cinesi e siro–malabarici (riverenze a Confucio, culto degli antenati etc.), che da una parte erano condannati come idolatrici e dall'altra difesi come cerimonie meramente civili. Clemente XI nel 1870 li condannò definitivamente, e in seguito prescrisse la formola in cui si giurava obbedienza a tale prescrizione (cost. *Ex illa die* del 19 marzo 1715), e Benedetto XIV emanò in proposito le due costituzioni *Ex quo*, dell'11 luglio 1742, e *Omnium sollicitudinum*, del 12 settembre 1744, ove anche espone la lunga storia di tali controversie.

Recentemente essendo apparsa qualche pubblicazione in lingua cinese in proposito, senza il *visto* prescritto dal decreto del 1710, si è dovuto emanare la presente dichiarazione, che rientra nel novero di quelle che confermano il principio che il Codice non abroga le disposizioni *speciali*, dovute prendere in circostanze di tempi e luoghi particolarmente pericolose, e che cessano solo con la revoca, o almeno con l'autentica dichiarazione di cessazione del pericolo che le provocò.

Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale.

Della soddisfazione del precetto per i fedeli di rito non latino [« A. A. S. », XXII, pag. 354].

Dichiarazione. – Statuitur in decreto die 24 Maii anno 1930 ab hac Sacra Congregatione dato pro graeci–rutheni ritus fidelibus, qui in regione Canadensi commorantur (1), quod: « festis incidentibus, in « utroque ritu (seu graeco–rutheno et latino) in diem eamdem, graeco– « ruthenis suadetur, ut intersint sacrae liturgiae in ecclesia sui ritus, « si in loco habeatur, salvo tamen praescripto can. 1249 quoad satisfac- « tionem legis de audiendo sacro, quocumque catholico ritu Missa cele- « bretur » (art. 42).

Ad servandam unitatem disciplinae omnium fidelium graeco–rutheno ritui pertinentium, praesentibus litteris declaratur hanc normam, pro degentibus in Canada datam, extendi seu vim habere etiam pro fidelibus eiusdem ritus, qui in Statibus Americae Foederatis commorantur.

Contrariis minime obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis pro Ecclesia Orientali, die 11 Iunii 1930.

A. Card. SINCERO, *Secretarius.*

L. ✠ S. H. I. Cicognani, *Adsessor.*

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Istruzioni circa le chiese ed altri enti di culto in Italia.

Circolare. — *Ai Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia.* In applicazione degli articoli 27 e 29 del Concordato Lateranense e per l'esecuzione dell'articolo 14 e degli altri relativi, di cui nelle *Istruzioni* de 20 giugno 1929, concernenti l'amministrazione dei beni beneficiari ed ecclesiastici in Italia, questa Sacra Congregazione del Concilio, con la piena approvazione del Santo Padre, crede necessario impartire le seguenti *Istruzioni* circa le chiese, le fabbricerie, i santuari, le confraternite e le fondazioni di culto, sicura che, attesa l'importanza della materia, i Rev.mi Ordinari porranno ogni diligenza e cura nell'osservarle e farle osservare.

(1) Essendo sostanzialmente identico a quello già dato a pagina 193, ci asteniamo dal riprodurlo; la presente *dichiarazione* ha però importanza più larga.

CAPO I. – *Chiese.* Art. 1. – In base all'articolo 29, lettera *a*) del Concordato, e secondo l'articolo 4, comma 1 della legge civile 27 maggio 1929, n. 848, e l'articolo 10 del regolamento esecutivo, approvato con Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, gli Ordinari, ove lo credano opportuno, potranno domandare al Ministero per la giustizia e gli affari di culto il civile riconoscimento della personalità giuridica delle chiese aperte al culto, che già non la posseggano.

Art. 2. – Con la stessa procedura di cui al precedente articolo, in base all'articolo 29, lettera *a*) del Concordato ed in conformità all'articolo 6 della citata legge e dell'articolo 11 del relativo regolamento, gli Ordinari potranno domandare, ove occorra, il civile riconoscimento della personalità giuridica delle chiese aperte al culto, già appartenenti ad enti ecclesiastici soppressi, e la eventuale consegna delle medesime, almeno in uso.

Art. 3. – § 1. Gli Ordinari cureranno che, secondo l'articolo 29, lettera *a*) del Concordato, alle chiese di cui al precedente articolo 2 sia riconosciuta e costituita a carico del Fondo per il culto la dotazione per l'ufficiatura, le spese di culto e l'adempimento delle pie fondazioni secondo le norme, di cui all'articolo 13 del predetto regolamento; in caso di dubbio o contestazione, si rivolgeranno a questa Sacra Congregazione per le opportune istruzioni.

§ 2. A norma dell'articolo 8 della citata legge e dell'articolo 15 del relativo regolamento, esigeranno che dalle Amministrazioni civili (Comuni e Provincie) cui spetta, sia rilasciata, senza alcuna indennità, una congrua parte dei fabbricati già appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi, per essere destinata a conveniente abitazione del rettore e, ove occorra, anche dei cappellani necessari al servizio della Chiesa.

Art. 4. – All'atto di consegna delle chiese, di cui nei precedenti articoli 2 e 3, e dei locali di abitazione, gli Ordinari procederanno all'accertamento delle condizioni di statica e manutenzione delle medesime per mezzo di perizia con annessa carta catastale.

Art. 5. – Della consegna di ciascuna chiesa e dei locali di abitazione, a norma dell'articolo 12 del citato regolamento, sarà redatto un processo verbale in tre esemplari, di cui uno sarà consegnato al rappresentante dell'Amministrazione civile, e gli altri due saranno rispettivamente conservati nell'archivio della Curia diocesana ed in quello della chiesa.

Art. 6. – Il verbale conterrà, come allegati:

a) la perizia di cui al precedente articolo 4;

b) i libri d'amministrazione, le carte, i documenti ed istrumenti, che possono occorrere per la tutela dei diritti e delle consistenze patrimoniali;

c) l'inventario degli oggetti mobili di ogni specie appartenenti a dette chiese, con l'indicazione del loro stato di manutenzione e conservazione e con particolare menzione degli oggetti di valore e di pregio artistico o storico.

Tale inventario sarà redatto in base a quello della primitiva concessione delle chiese fatta ai Comuni, alle Provincie o ad altri concessionari.

Art. 7. – A mente del canone 1536, § 1, ed a norma dell'articolo 7 della citata legge, i quadri, le statue, le suppellettili, gli arredi sacri e gli altri oggetti inservienti al culto, che si trovano nelle chiese, si presumono destinati dai fedeli irrevocabilmente al servizio delle medesime, salva la prova in contrario, con l'eventuale azione di rivendicazione da esercitarsi, sotto pena di decadenza, entro due anni dall'8 giugno 1929.

CAPO II. – *Fabbricerie.* Art. 8. – Gli Ordinari, i parroci, i rettori e gli altri preposti alle chiese, di cui all'articolo 29, lettera *a*) del Concordato, ne hanno la rappresentanza giuridica, a norma dell'articolo 15, comma 1 della legge 27 maggio 1929, n. 848.

Art. 9. – § 1. Gli stessi, ove non esistano vere e regolari fabbricerie, amministrano anche i beni destinati alla manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi, ed all'esercizio del culto, secondo i canoni 1182, 1519–1528, e l'articolo 15, comma 1 della citata legge 27 maggio 1929.

§ 2. Ove poi esistano tali fabbricerie, l'amministrazione dei beni per la manutenzione di dette chiese con gli edifici annessi e per l'esercizio del culto è affidata alle medesime, le quali funzionano come organi amministrativi a nome e per conto delle chiese, conforme ai canoni 1183, 1521, § 2, ed all'articolo 15, comma 2, 3 della citata legge.

Art. 10. – § 1. Le funzioni delle fabbricerie sono determinate dai canoni 1521–1528, combinati con gli articoli 37–39 del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

§ 2. Secondo l'articolo 29, lettera *a*), comma 2 del Concordato, e l'articolo 15, comma 3 della menzionata legge, dette fabbricerie non possono avere alcuna ingerenza nel servizio del culto e nell'esercizio del ministero spirituale, come è specificato dai canoni 1184, 1185, e dagli articoli 40, 41 del ricordato regolamento.

Art. 11. – § 1. A norma del canone 1183, § 1, gli ecclesiastici rappresentanti delle chiese, od i loro delegati, sono di diritto presidenti delle fabbricerie.

§ 2. È poi a ritenersi che gli stessi, secondo lo spirito dell'articolo 42 del citato regolamento, saranno proposti e nominati presidenti delle fabbricerie.

§ 3. In ogni caso, essi sono membri di diritto delle fabbricerie, in forza dell'articolo 35, comma 1 dello stesso regolamento.

Art. 12. – § 1. Le fabbricerie, a norma dell'articolo 34 del predetto regolamento, continueranno a reggersi secondo i propri regolamenti o statuti ora vigenti, ferma l'osservanza delle disposizioni canoniche e concordatarie.

§ 2. Gli Ordinari promoveranno, ove occorra, l'eventuale revisione di detti regolamenti o statuti, per metterli in armonia con le direttive del Concordato, a norma dell'articolo 34, comma 3 del citato regolamento.

Art. 13. – Gli Ordinari vigileranno affinchè le fabbricerie compiano regolarmente le loro funzioni, di cui al precedente articolo 9, § 2, ed esercitino le attribuzioni, di cui negli articoli 43–46 del citato regolamento: in caso contrario promoveranno, d'accordo con l'autorità civile, i necessari provvedimenti.

Art. 14. – In conformità ai canoni 1521, § 2, 1522 e seg., ed all'articolo 16 della menzionata legge, essi sorveglieranno alla regolare amministrazione delle stesse fabbricerie, ed, occorrendo, promoveranno, d'accordo con l'autorità civile, gli opportuni provvedimenti, non esclusi quelli indicati negli articoli 47–51 del predetto regolamento.

Art. 15. – A norma del canone 1525, gli stessi Ordinari esigeranno i bilanci preventivi e i rendiconti delle fabbricerie e li esamineranno, valendosi dell'opera del Consiglio diocesano amministrativo, di cui al canone 1520, e di altre persone di loro fiducia, in ordine all'approvazione dei medesimi, conforme all'articolo 46 del ricordato regolamento.

Art. 16. – Inoltre essi inviteranno le fabbricerie a presentare alla Curia diocesana, entro un congruo tempo, in duplice copia:

a) le risposte al *questionario*, di cui all'articolo 14 delle precedenti *Istruzioni* del 20 giugno 1929;

b) l'atto di costituzione e di approvazione della fabbriceria;

c) il regolamento e lo statuto;

d) l'elenco dei fabbriceri;

e) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo;

f) il rendiconto del 1929 ed il bilancio preventivo del 1930.

Capo III. – *Santuari.* Art. 17. – § 1. In forza dell'articolo 27, comma 3 del Concordato, gli Ordinari per i santuari, nei quali esistano amministrazioni civili di qualsiasi specie, ne rivendicheranno a sè la libera gestione, con i beni, edifici ed opere annesse, escluse quelle di carattere meramente laico.

§ 2. A tale scopo faranno regolare domanda al rappresentante delle stesse Amministrazioni civili od al Ministero per la giustizia e gli affari di culto; ed, in caso di opposizione o contestazione, informeranno

questa Sacra Congregazione per le opportune istruzioni ed i provvedimenti del caso.

Art. 18. – Dovendosi procedere alla ripartizione dei beni appartenenti a detti santuari, in mancanza d'accordo tra l'Ordinario e l'Amministrazione civile, tale ripartizione si farà per mezzo di Commissione mista, composta di membri scelti, in numero pari, dall'Ordinario e dall'Amministrazione civile, e si avrà riguardo ai diritti dei terzi ed alle dotazioni necessarie per le opere meramente laiche, come all'articolo 27, comma 2, 3 del Concordato.

Art. 19. – Gli Ordinari, nel ricevere la gestione dei santuari dalle Amministrazioni civili, redigeranno con il rappresentante delle medesime uno speciale verbale di consegna in triplice esemplare, come ai precedenti articoli 5, 6.

Art. 20. – § 1. In particolare cureranno che l'inventario dei beni mobili ed immobili, da allegarsi al verbale, sia esatto e completo, facendo risultare le condizioni di statica e di conservazione del santuario e degli edifici annessi, nonchè lo stato dei fondi rustici ed urbani, ove esistano, per mezzo di perizia con unita pianta catastale, salvo le riserve del caso.

§ 2. Esigeranno:

a) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo dei santuari alla data della consegna;

b) il rendiconto del triennio 1926–1928 e dell'anno 1929, nonchè il bilancio preventivo del 1930;

c) i libri di amministrazione, le carte, i documenti e gli istrumenti, che possono occorrere per la conservazione dei diritti e delle consistenze patrimoniali.

§ 3. Richiederanno i certificati delle eventuali iscrizioni ipotecarie a carico, e cureranno, ove occorra, presso l'Ufficio delle ipoteche la trascrizione del verbale di consegna e la regolarizzazione dell'intestazione dei beni immobili ai santuari stessi.

Art. 21. – Gli Ordinari avranno cura di inserire nel verbale di consegna dei santuari più celebri la riserva della conferma da parte di questa Sacra Congregazione, alla quale quindi rimetteranno copia del verbale stesso con la relativa relazione.

Capo IV. – *Confraternite.* Art. 22. – § 1. Le confraternite ripetono la loro personalità giuridica dalla competente autorità ecclesiastica, la quale, a norma dei canoni 686, § 1 e 2, 687, 708, le ha erette od almeno approvate.

§ 2. Lo stesso dicasi delle associazioni erette od approvate dalla autorità ecclesiastica a scopo di religione o di culto, a norma dei canoni 686 § 1 e 2, 708.

Art. 23. – § 1. Gli Ordinari, credendolo opportuno, potranno chiedere il riconoscimento civile della personalità giuridica delle confraternite e delle stesse pie associazioni di religione o di culto, le quali già non la posseggano, a norma dell'articolo 4, comma 1 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ed a forma dell'articolo 16 del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

§ 2. Tale riconoscimento importa la capacità civile di acquistare e possedere beni temporali, a norma dell' articolo 30, comma 2 del Concordato e dell'articolo 4, comma 2 della citata legge, e di amministrarli, escluso ogni altro intervento da parte dello Stato che non riguardi l'acquisto dei beni immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, secondo gli articoli 9 e 10 di detta legge, e senza obbligo di assoggettare a conversione i beni immobili, a tenore del citato articolo 30, comma 1 del Concordato.

Art. 24. – § 1. Le confraternite di ogni specie civilmente riconosciute ed aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, a norma dell'articolo 29, lettera *c*) del Concordato, non sono soggette ad ulteriori trasformazioni nei fini, e dipendono dall' autorità ecclesiastica per quanto riguarda la loro esistenza, il funzionamento e l'amministrazione, in conformità ai canoni 688–725.

§ 2. Norme analoghe, d'intesa con l'autorità civile, si applicano anche alle altre confraternite non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, salve le attribuzioni dell' autorità civile per quanto concerne gli scopi meramente laici, a tenore dell'articolo 17 della detta legge e degli articoli 52–55 del relativo regolamento.

Art. 25. – Gli Ordinari inviteranno le confraternite di ogni specie e le pie associazioni di religione o di culto a presentare alla Curia diocesana, entro un congruo tempo, in duplice copia:

a) le risposte al *questionario*, di cui all'articolo 14 delle precedenti *Istruzioni* del 20 giugno 1929;

b) l'atto di costituzione della confraternita o pia associazione;

c) il decreto di erezione od approvazione;

d) le antiche costituzioni ed, in ogni caso, quelle anteriori all'anno 1890;

e) l'attuale statuto e regolamento;

f) la relazione circa lo scopo di culto;

g) l'elenco dei confratelli o dei consociati;

h) lo stato patrimoniale ed economico attivo e passivo;

i) il rendiconto del 1929 ed il bilancio preventivo del 1930.

Art. 26. – Gli stessi Ordinari, compiute le debite indagini, ed invitati i rappresentanti delle singole confraternite a fornire gli opportuni schiarimenti e documenti, compileranno un duplice elenco tanto delle confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, quanto

delle altre che non lo abbiano, valendosi dell'opera del Consiglio diocesano amministrativo, di cui al canone 1520, e di altre persone di loro fiducia.

Art. 27. – § 1. Presenteranno, poi, all'Ufficio distrettuale per gli affari di culto, uno dei due elenchi che, dietro eventuale revisione fatta, di comune accordo, in base ai documenti, diverrà definitivo.

§ 2. Rimetteranno, quindi, copia di tale elenco definitivo a questa Sacra Congregazione per la relativa conferma.

§ 2. Trasmetteranno pure a questa Sacra Congregazione, per i provvedimenti del caso, copia dell'elenco di quelle confraternite, sul cui scopo non sia stato raggiunto l'accordo.

Capo V. – *Fondazioni di culto.* Art. 28. – § 1. Le fondazioni di culto o di religione, di cui all'articolo 29, lettera *d*) del Concordato, con riferimento a le pie istituzioni e pie fondazioni, di cui ai canoni 1489–1494, 1513–1517, 1544–1551, hanno carattere autonomo con patrimonio proprio.

§ 2. Gli Ordinari, ove lo credano opportuno, potranno chiedere il riconoscimento civile di tali fondazioni autonome di culto o di religione, anche se già esistenti di fatto, nelle forme di cui all'articolo 17 del citato regolamento civile.

§ 3. Restano ferme, come oneri di culto, le altre pie fondazioni ed ultime volontà, di cui ai canoni 1513–1517, 1544–1551.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione del Concilio, 25 giugno 1930.

✠ D. Card. Sbarretti,

Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, *Prefetto.*

† G. Serafini, Vescovo tit. di Lampsaco, *Segretario.*

II.

Istruzioni e norme per l'insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica in Italia.

Circolare. – *Ai Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia.* Nel Concordato, felicemente concluso tra la Santa Sede e l'Italia, l'insegnamento della religione cattolica è considerato come fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica in Italia (art. 36, comma 1). Perciò, secondo lo stesso Concordato, l'insegnamento religioso, che con soddisfacenti

risultati già si impartisce nelle scuole elementari, dovrà avere un ulteriore sviluppo negli istituti medi d'istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, a norma del vigente ordinamento scolastico, di cui nell'annesso *Allegato 1.*

A tale scopo questa Sacra Congregazione del Concilio, con la augusta approvazione del Santo Padre, crede necessario ed urgente emanare le seguenti istruzioni e norme, affinchè i Rev.mi Ordinari diocesani d'Italia predispongano le cose in modo che l'insegnamento religioso possa, come è stabilito, avere regolarmente inizio in tutti gli istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e nelle scuole e negli istituti d'istruzione artistica, con il prossimo anno scolastico 1930–1931.

I. – *Obbligatorietà dell'insegnamento.* — § 1. La frequenza all'insegnamento religioso, per il fatto stesso dell'iscrizione alle singole classi delle predette scuole ed istituti di istruzione media, avrà carattere di obbligatorietà per tutti gli alunni, i cui genitori, o chi ne fa le veci, non ne richiedano in iscritto la dispensa al capo dell'istituto all'inizio di ogni anno scolastico.

§ 2. La consolante rinascita del sentimento religioso, che provvidenzialmente ha luogo in tutta Italia, e le stesse numerose iscrizioni ai corsi facoltativi della Religione, già istituiti presso molte scuole medie, dànno affidamento che il nuovo corso dell'istruzione religiosa nelle scuole ed istituti medi sarà frequentato da tutti gli alunni cattolici.

A questo scopo i parroci specialmente porranno ogni cura di inculcare ai genitori il dovere che loro incombe, affinchè i propri figli ricevano una più ampia e completa istruzione religiosa nelle scuole ed istituti medi, facendo quindi loro comprendere la grave responsabilità che assumerebbero davanti a Dio, alla Chiesa ed alla Patria, e di fronte ai loro stessi figliuoli se, per umane considerazioni, ne domandassero la dispensa.

§ 3. La Santa Sede in modo particolare proibisce che si chieda la esenzione dall'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole d'istruzione media per gli alunni di collegi e convitti, retti da ecclesiastici o da religiosi dell'uno e dell'altro sesso, che ne frequentano i corsi; nè tale divieto viene meno per il motivo che l'insegnamento religioso è impartito nel collegio o convitto.

Vuole anzi la stessa Santa Sede che tutti gli alunni di detti collegi e convitti frequentino i relativi corsi di religione nelle scuole ed istituti medi esterni, dando anche il buon esempio nella frequenza e nel profitto.

II. – *Programmi ed orari dell'insegnamento.* — § 1. I programmi dell'insegnamento religioso per le varie classi delle scuole ed istituti d'istruzione media sono stati redatti secondo il Concordato (art. 36, comma 1), e si trovano annessi nell'*Allegato II.*

§ 2. Per l'opportuno ed armonico sviluppo di tali programmi, si unisce una traccia di svolgimento dei principali punti, che si dovranno trattare nelle varie classi di dette scuole ed istituti (*Allegato III*).

§ 3. L'insegnamento è fissato per un'ora settimanale in ogni classe delle scuole ed istituti medi; però nelle due prime classi del corso superiore degli istituti magistrali ha luogo anche per una seconda ora settimanale.

§ 4. L'orario di tale insegnamento fa parte integrante dell'orario scolastico.

III. – *Libri di testo per l'insegnamento.* — § 1. In base al Codice canonico (can. 1381 § 3) ed in conformità del Concordato (art. 36, comma 4), nell'insegnamento religioso non potranno essere adottati che libri di testo approvati dagli Ordinari diocesani, previa la revisione di questa Sacra Congregazione.

§ 2. Nell'attesa intanto che vengano compilati libri di testo in conformità dei nuovi programmi per l'istruzione religiosa nelle scuole ed istituti d'istruzione media, si consigliano agli Ordinari per il prossimo anno scolastico i libri di cui nell'annesso *Allegato IV*.

IV. – *Approvazione ed abilitazione all'insegnamento.* — § 1. In base al Codice canonico (can. 1381 § 2) ed in conformità del Concordato (art. 35, comma 2), gli Ordinari potranno approvare ecclesiastici e religiosi, e, sussidiariamente, abilitare anche laici per l'insegnamento religioso nelle scuole ed istituti d'istruzione media.

§ 2. Gli stessi Ordinari, nel dare l'approvazione o l'abilitazione, di cui al precedente § 1, oltre i requisiti civili, scolastici e didattici, a mente del Codice canonico (can. 1373, § 2), esigeranno negli insegnanti sicura dottrina ed esemplare moralità e pietà.

§ 3. A parità di condizioni, l'appartenere alla categoria degli insegnanti medi (non però a quella degli insegnanti elementari), secondo il prudente giudizio degli Ordinari, potrà costituire titolo di preferenza per l'approvazione o l'abilitazione all'insegnamento religioso nelle scuole ed istituti medi.

V. – *Nomina e revoca degli insegnanti.* — § 1. La nomina degli insegnanti di religione nelle scuole ed istituti d'istruzione media sarà fatta a norma del Concordato (art. 36, comma 2), cioè l'incarico di tale insegnamento sarà affidato agli ecclesiastici e religiosi approvati dall'Ordinario diocesano, ed, in via sussidiaria, anche ai laici abilitati dallo stesso Ordinario, a norma del precedente numero IV.

§ 2. Perciò, come già si pratica con comune soddisfazione per le scuole elementari, gli Ordinari, appena pubblicate le disposizioni civili con i relativi programmi, prenderanno gli opportuni accordi con i prèsidi e direttori delle predette scuole ed istituti per concretare le moda-

lità dell'insegnamento e per affidare l'incarico ad insegnanti che diano le maggiori garanzie di sicura riuscita.

§ 3. Analoghi accordi potranno essi prendere collegialmente con i detti capi scolastici, allo scopo di meglio coordinare l'orario dell'insegnamento religioso nelle diverse scuole ed istituti medi della stessa sede.

In tal modo i medesimi insegnanti compatibilmente con le varie esigenze personali e scolastiche, potranno essere incaricati per lezioni di più ore settimanali, di regola non oltre le 18 anche in diverse scuole ed istituti d'istruzione media, ricevendo quindi una maggiore retribuzione a norma di legge.

§ 4. L'incarico dell'insegnamento religioso sarà affidato, di comune accordo dell'Autorità ecclesiastica e scolastica, all'inizio di ogni anno, come già si pratica per le scuole elementari.

§ 5. In base al Codice canonico (can. 1381 § 3) ed in conformità del Concordato (art. 36, comma 3), la revoca dell'approvazione o della abilitazione da parte dell'Ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità d'insegnare.

Inoltre l'incarico dell'insegnamento potrà essere revocato anche per altre ragioni, durante l'anno scolastico, di comune accordo dell'Autorità ecclesiastica e scolastica.

VI. – *Posizione degli insegnanti.* — § 1. Per gli insegnanti di religione non è richiesta, come per gli altri insegnanti nelle scuole ed istituti d'istruzione media, la loro iscrizione all'albo professionale per l'insegnamento medio.

§ 2. Essi, pur non essendo considerati come professori di ruolo, sono però professori incaricati, e non semplici supplenti.

Quindi hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti titolari, fanno parte del corpo insegnante, ed intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale, con diritto di voto per la determinazione delle classifiche sulla condotta e sul profitto degli alunni negli scrutini, e per quanto riguarda l'indirizzo generale didattico e disciplinare della scuola e dell'istituto.

§ 3. A cura dell'insegnante di religione dovrà essere redatta e comunicata alla famiglia, una speciale nota, da inserirsi nella pagella scolastica, circa l'interesse ed il profitto dell'alunno nella istruzione religiosa.

§ 4. Agli insegnanti di religione verrà corrisposta una retribuzione a norma di legge.

VII. – *Metodo dell'insegnamento.* — § 1. Gli insegnanti, con la maggiore chiarezza e precisione, ed evitando forme polemiche, esporranno e spiegheranno le verità dogmatiche e morali nei loro veri concetti e termini, adducendone almeno le prove principali, desunte dalle

fonti della rivelazione divina, ed illustrandole – ove il caso lo richieda – anche con argomenti di ragione teologica, e con fatti della storia ecclesiastica.

Con adatta forma didattica cercheranno, poi, di rendere interessante ed attraente il loro insegnamento.

§ 2. Attesa la ristrettezza dell'orario per l'istruzione religiosa, di regola, non sarà agevole agli insegnanti di fare, durante le lezioni, periodiche e sistematiche interrogazioni.

Essi però potranno ed anzi dovranno, come integrazione del loro insegnamento, rivolgere brevi ed opportune domande agli alunni.

§ 3. Se questi desiderassero proporre difficoltà o chiedere spiegazioni, dovranno farlo in iscritto, con facoltà agli insegnanti di rispondervi durante la stessa lezione od in altra successiva, senza però entrare con loro in discussioni.

Nel caso, poi, che qualche alunno avesse bisogno di maggiori schiarimenti, gli insegnanti potranno darli al medesimo fuori di classe ed in privato.

VIII. – *Condotta degli insegnanti.* — § 1. Gli insegnanti di religione terranno in classe, e fuori di essa, una condotta irreprensibile sotto ogni riguardo.

§ 2. Il loro modo di trattare gli alunni sia tale da conciliarsene l'affezione e la stima, procurando però sempre che sia esemplarmente mantenuta la disciplina.

§ 3. In particolare il loro portamento verso i professori delle altre discipline, e specialmente verso i capi delle scuole e degli istituti scolastici, sia quanto mai riguardoso, in modo da cattivarsene la stima e la benevolenza.

IX. – *Relazione degli Ordinari alla Santa Sede.* — § 1. Secondo il *Motu proprio* di S. S. Pio XI, 29 giugno 1923, e con le modalità, di cui nella Circolare di questa Sacra Congregazione, 4 luglio 1928, gli Ordinari nella loro relazione triennale riferiranno anche sull'andamento dell'istruzione religiosa nelle scuole ed istituti d'istruzione media.

§ 2. Però al principio d'ogni anno scolastico, essi non mancheranno di indicare a questa Sacra Congregazione i nomi degli insegnanti di religione, specialmente laici, che saranno preposti alle varie classi di dette scuole ed istituti.

§ 3. Se nell'applicazione delle presenti istruzioni e norme sorgessero difficoltà o dubbi, gli Ordinari ne informeranno questa Sacra Congregazione per i provvedimenti del caso.

§ 4. Verificandosi, poi, eventuali inconvenienti di ordine morale, disciplinare o didattico nei riguardi degli insegnanti di religione, gli Ordinari vi porranno rimedio a norma di legge, e ne informeranno subito questa Sacra Congregazione per gli opportuni provvedimenti.

Lo zelo pastorale degli Ordinari diocesani dà sicuro affidamento che non solo saranno fedelmente eseguite le presenti istruzioni e norme, ma che l'insegnamento religioso, anche nelle scuole ed istituti d'istruzione media, produrrà, con il divino aiuto, consolanti risultati e copiosi frutti di bene, come già si hanno nelle scuole elementari.

Roma, dalla Segreteria della Sacra Congregazione del Concilio, 21 giugno 1930.

✠ D. Card. Sbarretti,
Vescovo di Sabina e Poggio Mirteto, *Prefetto.*

L. ✠ S.

✠ G. Serafini, Vescovo tit. di Lampsaco, *Segretario.*

Allegato I.

ELENCO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA

I. - Istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale.

1. Ginnasio.
2. Liceo: a) *classico*, b) *scientifico.*
3. Istituto tecnico: a) *inferiore*, b) *superiore.*
4. Istituto Magistrale: a) *inferiore*, b) *superiore.*

II. - Scuole ed Istituti d'istruzione tecnica.

1. Scuola di avviamento al lavoro.
2. Scuola: a) *commerciale*, b) *industriale*, c) *agraria.*
3. Istituto: a) *industriale*, b) *commerciale.*
4. Istituto nautico.

III. - Scuole ed Istituti d'istruzione artistica.

1. Liceo artistico.
2. Scuola od Istituto d'arte.
3. Conservatorio di musica.

ALLEGATO II.

PROGRAMMA
PER L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE MEDIE DI OGNI ORDINE E GRADO

AVVERTENZA GENERALE.

1° I programmi comprendono la materia dell'intero corso per le scuole di ciascun gruppo.

2° L'insegnante, d'accordo col capo dell'istituto, dovrà ripartirla e distribuirla gradatamente per le varie classi.

PROGRAMMA *A*–1

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO AL LAVORO, LE SCUOLE E GLI ISTITUTI D'ARTE E I CONSERVATORI DI MUSICA (PRIMI TRE CORSI NORMALI).

a) Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento. – La vita di Gesù Cristo. – Nozioni sulla storia della Chiesa, con speciale riguardo all'Italia.

b) Nozioni sui principali Dogmi, sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

c) Il fine dell'uomo e la morale cristiana. – I Comandamenti di Dio e i Precetti della Chiesa.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi. Si avrà cura di dare la preferenza a quei passi che meglio si adattino per il contenuto e la forma a ciascun tipo di scuola e che della vita e del pensiero dello scrittore rispecchiano quegli aspetti che gli alunni sono meglio in grado di comprendere.

PROGRAMMA *A*–2

PER LE SCUOLE COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED AGRARIE, PER GL'ISTITUTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E NAUTICI E I CONSERVATORII DI MUSICA (ULTERIORI CORSI NORMALI).

a) Sviluppo delle nozioni sull'Antico Testamento e sulla storia del Cristianesimo – Illustrazione del valore religioso, storico, morale e letterario dell'Antico e del Nuovo Testamento.

b) Esposizione ed illustrazione dei principali Dogmi e dei Sacramenti. – La preghiera e la liturgia.

c) Istituzione e Note della Chiesa; sua organizzazione e gerarchia. – Esposizione ed illustrazione dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi come sopra al programma A–1.

PROGRAMMA *B*–1

PER I GINNASI (1) E I CORSI INFERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI.

a) Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento, con particolare riguardo ai Patriarchi, ai Giudici, ai Re e ai Profeti. – La vita e l'insegnamento di Gesù Cristo. – Nozioni sullo sviluppo del Cristianesio attraverso i secoli e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte, con speciale riferimento all'Italia.

b) Esposizione e illustrazione dei principali Dogmi. La Chiesa e il suo Magistero. Il Sommo Pontefice.

c) Nozioni sui Comandamenti di Dio e sui Precetti della Chiesa. – Le virtù teologali e morali.

d) Nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

Letture con commento da scritti di Santi e autori religiosi, come sopra al programma A–1.

PROGRAMMA *B*–2

PER I LICEI CLASSICI, I LICEI SCIENTIFICI, I CORSI SUPERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI, E I LICEI ARTISTICI.

a) Sviluppo delle nozioni sull'Antico Testamento, con particolare riguardo alla legislazione mosaica. – Sviluppo delle nozioni sulla storia del Cristianesimo, e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte. – Cenni sulla letteratura religiosa particolarmente italiana. – L'Antico Testamento e i libri che lo compongono. – Suo valore religioso, storico, morale e letterario. – Il Nuovo Testamento. Suo valore religioso, storico, morale e letterario.

b) Sviluppo delle nozioni sui Dogmi. – Istituzione e Note della Chiesa. – Potestà di ordine e di giurisdizione. – Il Magistero. – Organizzazione e gerarchia. – Propagazione nel mondo.

(1) Nei ginnasi la materia sarà distribuita nelle prime quattro classi. Nella quinta classe l'insegnamento consisterà in una ricapitolazione generale della materia studiata nelle prime quattro classi, con nuove letture e illustrazioni in armonia con le discipline letterarie e storiche professate in tale classe.

c) Sviluppo delle nozioni sui Comandamenti di Dio, sui Precetti della Chiesa, e, in genere, sulla morale cristiana, con riferimento alla vita dei Santi specialmente italiani.

d) Sviluppo delle nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.

Letture con commento da scritti di Santi e di autori religiosi, come sopra al programma A–1.

PROGRAMMA AGGIUNTO

PER LE CLASSI 1ª E 2ª DEL CORSO SUPERIORE DELL'ISTITUTO MAGISTRALE.

a) L'insegnamento di Gesù Cristo e degli Apostoli. – Il periodo del catecumenato e degli scrutinii. – Le grandi scuole catechistiche dell'epoca dei Padri, del Medioevo e del Rinascimento. – La Riforma cattolica. – Movimento catechistico dalla Riforma cattolica ai giorni nostri, con particolare riguardo agli uomini, agli scritti e alle istituzioni d'Italia.

b) Finalità culturali, religiose, etiche e sociali dell'insegnamento religioso e sua influenza sulla formazione della coscienza morale, della volontà e del carattere. – Qualità di cui debbono essere forniti gl'insegnanti di religione. – Forme che può assumere la lezione di religione. – Illustraeione del programma per l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.

Contributo della letteratura e dell'arte all'insegnamento religioso. – Altri sussidii didattici.

ALLEGATO III.

TRACCIA DI SVOLGIMENTO

AVVERTENZE GENERALI.

1ª Nello svolgimento dei diversi punti della Storia Sacra si metta in evidenza che l'Antico Testamento è la figura e la preparazione del Nuovo Testamento, come questo è l'attuazione e il compimento di quello.

2ª Nella esposizione del programma *A*–1 e *B*–1, si tenga presente il Catechismo di Pio X, edizione vaticana.

3ª Nella esposizione del programma *A*–2 e *B*–2 è necessario usare una maggiore ampiezza di svolgimento.

PROGRAMMA *A*–1

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI AVVIAMENTO AL LAVORO, LE SCUOLE E GLI ISTITUTI D'ARTE, E I CONSERVATORII DI MUSICA (PRIMI CORSI NORMALI).

a) *Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento. La vita di Gesù Cristo. Nozioni sulla storia della Chiesa, con speciale riguardo all'Italia.*

Creazione del mondo e degli Angeli. – Creazione dell'uomo e sua caduta. – Promessa del Redentore. – Noè e il diluvio. – La vocazione di

Abramo, ed il sacrificio di Isacco. – La storia di Giuseppe. – Mosè liberatore del popolo ebreo. – Eli e Samuele. – Il re Saul e Davide. – Il profeta Elia. – La storia di Tobia. – Daniele alla Corte di Nabucodonosor. – Giuda Maccabeo. – Aspettazione del Messia. – Annunciazione di Maria Santissima. – Nascita di Gesù a Betlemme. – Vita nascosta a Nazaret. – Vita pubblica. – Dottrina e miracoli. – L'ultima cena. – Passione, morte e risurrezione. – Costituzione della Chiesa cattolica con a capo S. Pietro. – La discesa dello Spirito Santo. – I primi cristiani. – Le prime persecuzioni. – Costantino Magno e la libertà della Chiesa. – S. Leone Magno e le invasioni barbariche. – S. Benedetto e i monaci. – S. Gregorio Magno e la diffusione del Cristianesimo. – Le Missioni. – S. Francesco, S. Domenico, S. Ignazio e gli Ordini religiosi. – S. Carlo Borromeo e il Concilio di Trento. – S. Luigi Gonzaga e S. Filippo Neri. – I Beati Cottolengo e Don Bosco, apostoli della carità e dell'educazione.

b) *Nozioni sui principali Dogmi, sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.*

Unità e Trinità di Dio. – Creazione del mondo. – Creazione e caduta dell'uomo. – Incarnazione, passione e morte del Figliuolo di Dio. – Risurrezione di Gesù, sua ascensione al cielo, suo ritorno alla fine del mondo per giudicare tutti gli uomini. – La Chiesa cattolica. – La comunione dei Santi. – La remissione dei peccati. – La risurrezione della carne. – La vita eterna. – I Sacramenti in generale. – La Grazia. – Il Battesimo e le cerimonie che lo accompagnano. – La Cresima. – La Penitenza o Confessione. – L'Eucarestia come Sacramento e come sacrificio. – Le cerimonie della santa Messa. – Gli altri Sacramenti: Estrema Unzione, Ordine, Matrimonio. – L'orazione. – Il *Pater noster*. – Le altre preghiere più comuni.

c) *Il fine dell'uomo e la morale cristiana. I Comandamenti di Dio e i Precetti della Chiesa.*

Il fine dell'uomo e la morale cristiana. – Il peccato. – I doveri verso Dio e i primi tre Comandamenti. – Il culto interno ed esterno. – Il culto pubblico e privato. – 4° Comandamento: doveri verso i genitori e le autorità. – 5°, 6° e 9° Comandamento. – 7° e 10° Comandamento. – 8° Comandamento. – I Precetti generali della Chiesa.

PROGRAMMA *A*–2

PER LE SCUOLE COMMERCIALI, INDUSTRIALI ED AGRARIE, PER GLI ISTITUTI INDUSTRIALI, COMMERCIALI E NAUTICI, E I CONSERVATORII DI MUSICA (ULTERIORI CORSI NORMALI).

a) *Sviluppo delle nozioni sull'Antico Testamento e sulla storia del Cristianesimo. Illustrazione del valore religioso, storico, morale e letterario dell'Antico e del Nuovo Testamento.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *A*–1, *a*), si tengano presenti i seguenti punti:

La Bibbia e i libri che la compongono. – Ispirazione dei libri sacri. – Il loro valore religioso, storico, morale e letterario. – Norme della Chiesa circa la lettura della Bibbia.

b) *Esposizione ed illustrazione dei principali Dogmi e dei Sacramenti. La preghiera e la liturgia.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *A*–1, *b*), si tengano presenti i seguenti punti:

La natura dell'uomo. – Anima spirituale, libera ed immortale. – Creata da Dio. – Elevazione all'ordine soprannaturale – Il peccato originale e sue conseguenze. – Istituzione divina dei Sacramenti ed effetti principali di ciascuno. – Il significato delle cerimonie più importanti nell'amministrazione dei Sacramenti. – La preghiera liturgica.

c) *Istituzione e Note della Chiesa: sua organizzazione e gerarchia. Esposizione ed illustrazione dei Comandamenti di Dio e dei Precetti della Chiesa.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *A*–1, *c*), si tengano presenti i seguenti punti:

Istituzione della Chiesa. – Note della Chiesa: unità, santità, cattolicità, apostolicità. – La Chiesa società perfetta. – Il Sommo Pontefice. – Gerarchia di ordine. – Gerarchia di giurisdizione. – Chiesa docente e chiesa discente. – La legge e sua divisione. – La coscienza. – Virtù teologali e morali.

PROGRAMMA *B*–1

PER I GINNASI, E I CORSI INFERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI.

a) *Nozioni sui principali avvenimenti dell'Antico Testamento, con particolare riguardo ai Patriarchi, ai Giudici, ai Re e ai Profeti. La vita e l'insegnamento di Gesù Cristo. Nozioni sullo sviluppo del Cristianesimo attraverso i secoli, e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte, con speciale riferimento all'Italia.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *A*–1, *a*), si tengano presenti i seguenti punti da trattarsi brevemente:

Influenza del Cristianesimo sui costumi pubblici e privati. – Le Missioni. – Influenza del Cristianesimo sulla letteratura. – Dante. – Manzoni. – Influenza del Cristianesimo sull'arte. – Dalle Catacombe alle Basiliche, alle Cattedrali.

b) *Esposizione ed illustrazione dei principali Dogmi. La Chiesa ed il suo Magistero. Il Sommo Pontefice.*

Dio, sua esistenza e suoi attributi. – La S.ma Trinità. – Dio Creatore. – L'incarnazione del Figlio di Dio. – Lo Spirito Santo. – La Chiesa docente e il suo magistero. – Il Sommo Pontefice, successore di S. Pietro e Vicario di Gesù Cristo. – Il suo Primato di magistero e di giurisdizione.

c) *Nozioni sui Comandamenti di Dio e sui Precetti della Chiesa. Le virtù teologali e morali.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *A*–1, *c*), si tengano presenti i seguenti punti:

Le virtù teologali. – Le virtù morali.

d) *Nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.*

La grazia attuale e abituale. – Mezzi della grazia. – I Sacramenti e loro istituzione divina. – Battesimo. – La Cresima. – L'Eucaristia come sacramento. – La santa Comunione. – L'Eucaristia come sacrificio. – La santa Messa. – La Penitenza o Confessione. – L'Estrema Unzione. – L'Ordine. – Il Matrimonio. – La preghiera privata e pubblica. – Il *Pater noster*. – Le altre preghiere più comuni. – La liturgia. – L'anno liturgico e le principali feste della Chiesa.

PROGRAMMA *B*–2

PER I LICEI CLASSICI, I LICEI SCIENTIFICI, I CORSI SUPERIORI DEGLI ISTITUTI TECNICI E DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI, E I LICEI ARTISTICI.

a) *Sviluppo delle nozioni dell'Antico Testamento, con particolare riguardo alla legislazione mosaica. Sviluppo delle nozioni sulla Storia del Cristianesimo, e influenza di esso sulla civiltà, la letteratura e l'arte. Cenni sulla letteratura religiosa particolarmente italiana. L'Antico Testamento e i libri che lo compongono. Suo valore religioso, storico, morale e letterario. Il Nuovo Testamento. Suo valore religioso, storico, morale e letterario.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *B*–1, *a*), si svolgano brevemente i seguenti punti:

Cenni sui principali scrittori religiosi della letteratura italiana. – Religione rivelata dell'Antico Testamento. – Missione del popolo ebreo. – Il Nuovo Testamento e la Tradizione.

b) *Sviluppo delle nozioni sui Dogmi. Istituzione e note della Chiesa. Potestà di ordine e di giurisdizione. Il Magistero. Organizzazione e gerarchia. Propagazione nel mondo.*

Oltre la traccia di svolgimento del Programma *B*–1, *b*), si tengano presenti i seguenti punti:

Spiritualità, libertà e immortalità dell'anima. – La Divina Provvidenza nel governo del mondo. – Il peccato originale. – I privilegi di Maria Santissima. – Le note della Chiesa: unità, santità, cattolicità, apostolicità. – L'infallibilità della Chiesa e del Papa. – Gerarchia di ordine e di giurisdizione.

c) *Svilupppo delle nozioni sui Comandamenti di Dio e sui Precetti della Chiesa e, in genere, sulla morale cristiana, con riferimento alla vita dei Santi, specialmente italiani.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *B*–1, *c*), si tengano presenti i seguenti punti:

La legge naturale. – La legge positiva divina ed umana. – Le virtù teologali e morali, con riferimento alla vita dei Santi, specialmente italiani.

d) *Sviluppo delle nozioni sui Sacramenti, sulla preghiera e sulla liturgia.*

Oltre la traccia di svolgimento del programma *B*–1, *d*), si tengano presenti questi punti:

I Sacramenti. – Le indulgenze. – I libri liturgici. – Il canto liturgico.

ALLEGATO IV.

ELENCO DI LIBRI PER L'INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA

I. – LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI.

A) *Per la dottrina cattolica.*

1. Can. A. Annoni, *Verità e vita*, voll. 3. Società editrice internazionale, Torino.

2. Can. Giulio Bonatto, *La religione*, voll. 3, 2ª ediz. – Casa editrice Marietti, Torino.

3. Sac. Giuseppe Chiot, *Testo di religione per le scuole medie*, voll. 2. – Società editrice internazionale, Torino.

4. Giuseppe Faraoni, *Christus Iesus*. – Casa editrice Cardinal Ferrari, Roma.

5. Sac. Luigi Florida, *Corso di religione*. – Anonima tipografica vicentina, Vicenza.

6. *Esposizione riassuntiva della Dottrina cristiana*, a cura dei Fratelli delle Scuole cristiane, voll. 3. – Casa editrice Marietti, Torino.

7. P. Giovannozzi, D. S. P., vol. 2°: *Il dogma*, vol. 3°: *La morale*. – Società editrice internazionale, Torino.

8. Sac. Ferdinando Maccono, *Il valore della vita*, voll. 3. – Società editrice internazionale, Torino.

9. Bianca Maria Maroni, *Via, veritas et vita*, voll. 3. – Libreria Francesco Ferrari, Roma.

10. Ugo Mioni, *Corso di religione*, voll. 3. – Libreria editrice fiorentina, Firenze.

11. G. Mortarino, *Breve trattato di religione*. – Stabilimento tipografico E. Cattaneo, Novara.

12. Don Emmanuele Naddeo, O. S. B., *Dio – Famiglia – Patria*, voll. 2. – Casa editrice Marietti, Torino.

13. P. Andrea Oddone, S. I. – P. Angelo Taverna, S. I., *Morale*. – Società editrice internazionale, Torino.

14. Mons. L. Pavanelli e Mons. dott. L. Vigna, *Fede mia – Vita mia!* voll. 3. – Lega internazionale cattolica editrice, Torino.

15. Prof. Don Vittorio Pisoni, *Seguendo il Maestro – La morale cattolica*. – Scuola tipografica editrice Artigianelli, Trento.

16. Sac. Giovanni Ravaglia, *Armonie divine*, voll. 3. – Società editrice internazionale, Torino.

17. P. Giovanni Re, S. I., *Dogma*. – Società editrice internazionale, Torino.

18. Francesco Spirago, *Catechismo cattolico per la gioventù*. – Casa editrice Marietti, Torino.

19. P. Celestino Testore, S. I., *Dio nella vita dell'uomo*, voll. 3. – Ditta G. B. Paravia e C., Torino.

B) *Per la storia sacra.*

1. Luigi Asioli, *Storia sacra*. – Società editrice internazionale, Torino.

2. Beato Don Bosco, *Storia sacra*. – Società editrice internazionale, Torino.

3. Sac. Secondo Carpano, *Storia sacra illustrata*. – Società editrice internazionale, Torino.

4. Sac. Luigi Florida, *Storia sacra*. – Società anonima tipografica, Vicenza.

5. P. Marco Sales, O. P., *La vita di Gesù*. – Libreria internazionale cattolica, Torino.

6. P. Celestino Testore, S. I., *Lux Christi*, vol. 1°: *La preparazione*, vol. 2°:

L'Avvento. – Ditta G. B. Paravia e C., Torino.

7. Sac. Franc. Zieger, *Storia sacra dell'Antico Testamento*. – Casa editrice Monauni, Trento.

8. Sac. Franc. Zieger, *Storia sacra del Nuovo Testamento*. – Casa editrice Monauni, Trento.

9. *La storia sacra del Vecchio e del Nuovo Testamento ad uso delle scuole cristiane*, presso Arturo Lucchesi, Milano.

C) *Per la sacra liturgia.*

1. Sac. Giuseppe Chiot, *Liturgia e grazia*. – Società editrice internazionale, Torino.

2. Sac. Ferdinando Maccono, *Il valore della vita*, vol. 4 – *Il culto o sacra liturgia*. – Società editrice internazionale, Torino.

3. Sac. Felice Vogt, *Il culto cattolico*. – Casa editrice Monauni, Trento.

D) *Per la storia della religione cristiana.*

1. Luigi Asioli, *Storia della Chiesa*. – Società editrice internazionale, Torino.

2. Can. Giulio Bonatto, *Storia della religione cristiana*. – Casa editrice Marietti, Torino.

3. Beato Don Bosco, *Storia ecclesiastica*. – Soc. edit. internazionale, Torino.

4. Mons. L. Pavanelli e Mons. dottor L. Vigna, *Storia della religione cristiana*. – Società editrice internazionale, Torino.

5. Sac. Franc. Zieger, *Compendio della storia ecclesiastica*. – Casa editrice Monauni, Trento.

E) *Per la pedagogia catechistica.*

1. F. N., delle Scuole cristiane, *Manuale di pedagogia*. – Lega italiana cattolica editrice, Torino.

2. Mons. L. Pavanelli e Mons. dottor L. Vigna, *Pedagogia catechistica*. – Società editrice internazionale, Torino.

II. – Libri di consultazione per gli insegnanti.

1. Prof. Sac. D. L. Grammatica e prof. sac. D. G. Castoldi, *Manuale della Bibbia*. – Editore U. Hoepli, Milano.

2. Mons. Massimo Massimi, *La nostra Fede*, voll. 2. – Tipografia poliglotta vaticana, Roma.

3. Sac. Giuseppe Monti, *L'Apologetica scientifica della religione cattolica*. – Società editrice internazionale, Torino.

4. Mons. Francesco Olgiati, *Il sillabario del Cristianesimo*. – Editrice Vita e Pensiero, Milano.

5. Mons. L. Pavanelli e Mons. dottor L. Vigna, *Euntes, docete. – Cenni di pedagogia*. – Lega internazionale cattolica editrice, Torino.

6. Mons. Giuseppe Perardi, *Manuale del catechista*. – Libreria internazionale cattolica editrice, Torino.

7. P. Eugenio Polidori, S. I., *Corso di religione*. – « La Civiltà cattolica », Roma.

8. Can. Giovanni Ravaglia, *Guida del catechista cattolico*. – Libreria Francesco Ferrari, Roma.

9. P. Giovanni Re, S. I., *Religione e Cristianesimo*. – Libreria editrice internazionale Paolo Viano, Torino.

10. Sac. prof. Giovanni Rossignoli, *La scienza della religione*. – Società editrice internazionale, Torino.

11. Prof. Fedele Savio, *Breve storia della Chiesa*, voll. 3. – Libreria internazionale Paolo Viano, Torino.

12. Mons. Carlo M. Veneziani, *La scuola serena*. – Libreria Francesco Ferrari, Roma.

13. A. Vigourel, *Manuale di liturgia*. – Lega internazionale cattolica editrice, Torino.

14. Mons. Dott. Luigi Vigna, *Lezioni popolari di pedagogia*. – Lega internazionale cattolica editrice, Torino.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Nell'indulgenza plenaria toties quoties *è necessaria, d'ora in poi, la recita di sei* Pater, Ave e Gloria, *com'è prescritto per la « Porziuncola »* [« A. A. S. », XXII, pag. 365] (1).

Decreto. – Cum responsione diei 13 Ianuarii anni currentis ad II (« A. A. S. », vol. XXII, pag. 43) per hanc Sacram Poenitentiariam, Officium de Indulgentiis, authentice declaratum fuerit *saltem sex Pater, Ave et Gloria*, de quibus in decreto diei 10 Iulii 1924 sub n. IX (« A. A. S. », vol. XVI, pag. 347), in visitationibus ecclesiae ad Indulgentiam plenariam *Portiunculae* nuncupatam *toties quoties* ut aiunt, lucrandum necessaria esse ita ut hae ipsae preces in unaquaque visitatione solvi debeant; S.mus Dominus Noster Pius Papa XI, uniformitatis gratia atque ad omnem hac in re dubitationis rationem auferendam, in audientia infrascripto Card. Poenitentiario Maiori die 4 Iulii 1930 impertita, id de omnibus Indulgentiis plenariis *toties quoties* lucrandis, pro quibus alicuius ecclesiae visitatio est iniuncta, benigne decernere dignatus est, ita ut in posterum oporteat et sufficiat eiusmodi preces in singulis visitationibus in omnibus hisce casibus recitare.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 5 Iulii 1930.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

L. ✠ S. I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Commissione pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Risoluzioni. — I. – *De novitiatus interruptione.* D. An sub verbis *quacumque ex causa* canonis 556, § 1, comprehendatur etiam transitus in aliam novitiatus domum, de quo in § 4 eiusdem canonis.

R. *Affirmative* (2).

II. – *De diacono sacram communionem ministrante.* D. An Diaconus, sacram Communionem ad normam canonis 845, § 2, ministrans,

(1) Cfr. « Monitore Ecclesiastico », 1925, pag. 36. Da quanto fu ivi detto, risulta chiaramente che la presente è *legge nuova*. I motivi che hanno fatto vincere le *rationes dubitandi* ivi allegate, sono stati – crediamo – non solo la uniformità con la *Porziuncola*, per cui, come noi sostenevamo, la prescrizione era già in atto; ma anche la reazione contro l'opinione eccessiva, di chi sosteneva che non fosse, quella prescrizione, da prendersi nemmeno come norma della *durata* delle preghiere e delle visite, come noi propugnavamo; « sei P. A. G., o *preghiere equivalenti* ». Così si è provocata, pur senza desiderarla, la presente deroga al canone 934, § 1.

(2) La questione fu amplissimamente trattata nel « Monitore » 1927.

possit et debeat in fine ritus benedictionem manu impertiri iuxta Rituale Romanum, tit. IV, cap. II, n. 10.

R. *Affirmative* (1).

III. – *De filiis legitimatis.* D. An filii legitimati per subsequens parentum matrimonium habendi sint uti legitimi ad effectum, de quo in canone 1363, § 1.

R. *Affirmative* (2).

Datum ex Civitate Vaticana, die 13 mensis Iulii anno 1930.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

QUESTIONI

Circa la contumacia giudiziaria, nel Codice.

Nel diritto *ante Codicem* la contumacia era intesa in senso larghissimo, e il Wernz–Oietti (Ius decret., V, n. 534) pure recentemente la definisce: « generatim omnis inobedientia commissa erga iudicem ecclesiastium legitime iubentem; speciatim vero est inobedientia erga iudicem ecclesiasticum legitime vocantem cum pertinacia commissa ». I casi che davano luogo alla dichiarazione di contumacia son così indicati dalla *Glossa* (in c. 6, litteris 3, X, *de dolo et contumacia*, l. II, tit. XIV) ad v. *contumaciter*:

> Non veniens, non restituens, citiusque recedens,
> nil dicens, pignusque tenens, iurareque nolens,
> obscure loquens: isti sunt iure rebelles.

Cfr. anche Reiffenst., in h. t., n. 43–55; Schmalzgrueber, in h. t., n. 38–40. Certo ve ne sono anche altri, per esempio, di chi non voglia esibire un documento necessario alla causa, etc.: ossia l'enumerazione non è tassativa.

(2) Dubbio del tutto futile, attese le parole così esplicite del *Rituale*. « Ita iis quis communicarunt *benedicit*... Ritus superius descriptus servandus est etiam a Diacono sacram Communionem ministrante. Episcopus autem... *benedicit* more solito, dicens: Sit nomen Domini etc. », Dunque nel n. 10 si parla proprio della benedizione.

(3) Trattasi nel canone 1363 dell'ammissione in Seminario; ma già aveva provveduto il canone 1117: « in omnibus aequiparantur legitimis, *nisi aliud* EXPRESSE *cautum fuerit* », il che certo non si verifica in detto canone, com'è invece nel canone 331, § 1, n. 1, 232 § 2, 1°; del resto anche per l'ordinazione sacerdotale si verifica espressamente il contrario; canone 984, 1°; « nisi fuerint legitimati », e quel che non fa ostacolo *in termino*, molto meno può farlo *in via*, anzi *in limine*.

Pertanto la contumacia costituisce in certo modo un delitto personale nella violazione del diritto pubblico: quindi con giuridica conseguenza si applicano pene ai contumaci, considerati come ribelli, *qua tales*. E non solo nel principio, ma in tutto il corso del diritto la parte poteva esser costituita contumace.

Ma il Codice ora dichiara semplicemente contumace, colui che non comparisce in giudizio, sia alla prima chiamata e citazione, sia alle altre che occorre fare in corso del giudizio. Nel diritto civile il fatto della non comparizione viene semplicemente considerato, come una rinunzia al diritto di difendersi: il che sembra avere sufficiente addentellato nel diritto romano. Leggiamo infatti nel Digesto, l. 42 *de re iudicata* I, 53, *Hermogenianus*: « Contumacia eorum qui ius dicenti non obtemperant, *litis damno* coërcetur. Contumax est qui tribus edictis propositis, vel uno pro tribus, quod vulgo peremptorum appellatur, litteris evocatus, praesentiam sui facere *contemnit* ».

Che oggi nel Codice la contumacia si intenda in questo senso ristretto, di *non comparizione*, si prova dal complesso dei canoni 1842–1851, e specialmente:

1° dal canone 1842: « Reus citatus, qui sine iusta causa, nec ipse per se, nec per procuratorem comparet, contumax declarari potest ». Se dunque comparisce non può più esser dichiarato contumace. E non fa ostacolo il canone 1848: « Reus.... etsi primae citationi obtemperaverit, fit tamen postea, progressu iudicii contumax », perchè la citazione *ad comparendum* può intimarsi sempre alla parte, in tutto il corso del giudizio, non ostante la costituzione di avvocato o procuratore (cfr. canone 1647);

2° dal canone 1846 ove si indica il modo e caso in cui cessa l'iniziale contumacia, semplicemente con le parole « seque *in iudicio sistentis* ante causae definitionem », non già con le generiche « iudici parentis o obedientis », e come effetto di tale cessazione di contumacia, non si dà l'assoluzione o dispensa da pena, ma la facoltà di addurre prove, la cui ammissione è obbligatoria pel giudice « conclusiones probationesque si quas afferat admittantur ». Dunque il giudice non può dichiarare contumace la parte presente, perchè il solo fatto di presentarsi al giudizio, di comparire, esclude la contumacia. Questa poi esula affatto, se alcuno adduce giuste ragioni scusanti dal non comparire; mentre nessuna buona ragione può addursi a scusa del non obbedire. Ciò si conferma:

3° dalle regole che il giudice deve osservare prima di dichiarare la contumacia. Queste sono indicate nel canone 1843. « *Non potest* tamen iudex (si osservi bene quel *non potest*, che fa manifesto come, il giudice che non osservasse queste regole, *in cassum ageret*, ossia esporrebbe il procedimento alla nullità, come suol dirsi, per eccesso di potere) reum contumacem declarare nisi prius constiterit: 1° citationem legitime factam, tempore utili ad rei notitiam pervenisse, vel saltem pervenire debuisse; 2° Reum *absentiae* excusationem afferre neglexisse, aut non utilem attulisse »; è detto *reus*, ma il medesimo vale anche per l'attore, giusta il canone 1849.

Quanto alla difficoltà sopra accennata del canone 1848, che sembrerebbe preservare l'antico diritto, circa la contumacia *in progressu iudicii*, distinta dal non comparire alla *prima* citazione, essa si elimina anche meglio dal

confronto col canone 1724. Qui infatti il legislatore volendo, allargare le regole date per la citazione alla notifica di altri atti iudiciali « pro diversa tamen eorum natura », lascia una larga facoltà discrezionale: « Regulae superius statutae pro rei citatione, ceteris quoque iudicii actibus, pro diversa tamen eorum natura, *accommodandae et applicandae* sunt ». Se oltre la contumacia in *non comparendo*, vi fosse ancora, nel diritto giudiziario, altra specie di contumacia, del genere accennato dalla *Glossa*, per esempio, « nil dicens obscure loquens, etc. », è manifesto che il legislatore, accennando a queste *altre* specie, per ipotesi, nel canone 1848, avrebbe dovuto usare una formola almeno altrettanto larga quanto nel canone 1724; invece no: dice semplicemente: « Regulis superius traditis etiam tum locus est, cum reus, etsi *primae* citationi obtemperaverit, fit tamen postea, progressu iudicii contumax ». Ma le *regulae superius traditae*, canone 1842–1847, parlano sempre di *citazione* e di non comparizione: non già, mai, di un monitorio inflitto alla parte presente, a norma, per esempio, del canone 2143 o del 2222 § 1 fin., che riguardano atti della sfera estra-giudiziale.

Nè, ciò ammesso, resta disarmato il giudice, dinanzi all'inobbedienza o insolenza della parte (contumacia in senso largo). Anzi il Codice ha largamente provveduto alla necessaria difesa del giudice e della giustizia, assegnando *altre* armi e *altri* mezzi: e con ciò appunto si conferma che ha voluto fare della contumacia in *non comparendo* una specie unica e a parte. Per la coercizione del reo che pur non ricusando di comparire, non obbedisce, *non paret*, ad altri precetti del giudice e della giustizia, il legislatore ha ben provveduto in vari luoghi del Codice. Così nel canone 1743 § 2 e 3: « Si pars legitime interrogata respondere recuset... pars quae respondere debet, si illegitime respondere recusaverit... aut mendax reperta fuerit puniatur... confesso aequiparetur etc. ». Canone 1836 § 3: « Si iusiurandum recusetur... »; canone 1640 § 2: « Qui reverentiae et obedientiae tribunali debitae graviter defuerint »; canone 1824 § 1: « Si pars exhibere recuset documentum... ». In questi canoni non solo si conferisce al giudice largo potere di punire quegli atti illeciti che possano turbare l'ordine retto del giudizio, ma ancora si sollecita fortemente l'interesse della parte ad astenersene, con lo stabilire in essi il fondamento giuridico a presunzioni gravemente pregiudiziali al merito della causa.

Ma si dirà, se la contumacia è ridotta, coi Codici moderni, a una semplice presunzione di rinunzia della parte alla sua difesa, ordinariamente a tutto favore della controparte, come mai il canone 1845 giunge a parlare di *pene* da comminarsi al contumace? Se « nulla sine *crimine* poena», da questo solo, dunque, dobbiamo arguire che il Codice ancora allarga il concetto di contumacia, a un vero *delitto*, non già lo restringe a una innocente rinunzia alla difesa.

Rispondiamo che questa prima parte del libro IV non riguarda solo il diritto civile puro, ma ogni specie di diritto giudiziario. Si confronti, ad esempio, l'accennato canone 1744 ov'è la triplice distinzione: « in causis *criminalibus*....., in contentiosis, quoties bonum *publicum* in causa est... in aliis (cioè) in quibus bonum *privatorum* tantum agitur ». Ora è manifesto che la contumacia in *non comparendo* può costituire un vero delitto contro la maestà della giustizia, in tutte le cause criminali, e

in quelle di bene pubblico, o in quelle private bensì, ma che abbiano sufficiente connessione col bene pubblico. Perchè è già delitto volere che un crimine resti impunito, o volere pregiudicato ingiustamente il bene pubblico: quindi in questi casi può e spesso deve il giudice mettere a posto il contumace anche in *non comparendo*, con la comminazione o irrogazione di pene. Si noti la procedura prescritta, per monitorio, conforme al canone 2222. Se si tratta invece di cause meramente civili, in cui il bene pubblico non abbia a temere detrimento alcuno, la contumacia in *non comparendo*, ha già naturale sanzione nel fatto che, dichiarata *legittimamente* la contumacia, il giudice legittimamente procede alla sentenza definitiva senza ascoltare le difese del reo, e quindi con probabile pregiudizio della tesi di questo, pregiudizio che solo con più lunga e gravosa procedura e con rischio di maggiori spese (canone 1847, 1851) potrà ripararsi.

Minor difficoltà fa la circostanza, che nella nota al canone 1843, circa la contumacia in *progressu iudicii*, si cita il canone 43 della C. XI quest. III del decreto di Graziano: « pro his tribus criminibus cum vocatus venire contemnit, aut si postquam venerit sacerdotalibus respuit obedire praeceptis, aut si ante finitam suae causae examinationem abire praesumit ».

Invero, oltre il fatto che le annotazioni sono di autorità, e anzi di *proprietà* privata (non cioè della Santa Sede, ma del card. Gasparri) – e ciò non vuol dire punto diminuirne il merito scientifico – la prefazione stessa avverte opportunamente « qua in re vix animadvertere attinet, canones haud semper cum suis fontibus omni ex parte in sententia congruere ». Ben sosteniamo che il Codice qui ha innovato l'antico diritto riguardo alla contumacia, e quindi nell'interpretazione di detti canoni si fa almeno luogo al numero 3°, del canone 6: « qua cum vetere iure congruunt, ex iure antiquo aestimandi; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi ».

Mons. G. F.

QUESITI MINORI

22. — Tizia ha sposato in rito greco-scismatico Caio scismatico da diversi anni; volendo ora sposare in rito cattolico perchè Tizia vuole avvicinarsi ai Sacramenti, cosa si dovrebbe fare ? C'è o non c'è Sacramento ? C'è o no impedimento ?

R. Se Tizia è stata battezzata cattolicamente, è chiaro che non vi è sacramento, essendo il matrimonio contratto senza la forma sostanziale (can. 1099, § 1, n. 2). Deve dunque contrarsi ora un valido matrimonio, osservando la suddetta forma canonica. L'impedimento di mista religione sussiste, e va prima dispensato dalla Sacra Congregazione del Santo Officio (can. 247, § 3). Se invece Tizia era anch'essa battezzata fuori della Chiesa cattolica, il matrimonio è già valido; e per accostarsi ai Sacramenti Tizia non ha bisogno che dell'abiura e assoluzione, di cui al canone 2314, § 2.

23. I decreti 3780 ad 8, et 4183 dicono che « post Missam de die sed non *de Requie, omnino* prohibetur canere ad tumulum: *Libera me, Domine* et Exequias persolvere. Id permittitur vel ante Missam, vel finita Missa, sed *omnino* independenter ab ea. *Semper* autem prohibentur in duplicibus I classis ».

Si domanda: 1° Dove c'è un solo Sacerdote, e non si recita il Notturno dei defunti, sarà proibito al celebrante, dopo la Messa, svestire i paramenti della Messa e indossare la stola e piviale neri e fare le Esequie subito dopo la Messa del giorno? O sarà obbligato a farle prima della Messa?

2° Essendo che il decreto le proibisce espressamente *in duplicibus I Classis* saranno permesse dette Esequie nelle domeniche comuni »?

R. Ad I se non vuol farle prima della Messa, dovrà, dopo la medesima, *tornare in sagrestia*, spogliarsi dei paramenti del giorno per rivestire i funebri. Così le esequie saranno fatte « omnino independenter a Missa diei ». Ad II. Certamente, *servatis servandis:* cfr. decreto 3570, I: 4029 ad IV.

RECENSIONI

J. DUMONT, *Quelques paroles de Dieu.* Textes bibliques. Illustrations de J. M. Breton et de M. Deronetteau. Tournai, Desclée e C. 1930. Un volume in-12° di pagine 694. L. 16,50.

L'Abate Dumont ha attuato nella maniera più felice lo scopo nobilissimo di metter nelle mani del lettore, desideroso di conoscere la Bibbia, tutte le parti essenziali della S. Scrittura dal Genesi all'Apocalisse, collegandole tra loro con brevi ma lucidissime didascalie ed illustrandole con sobrie note a pie' di pagina.

Oltre alle numerosissime illustrazioni in nero che adornano il testo, sono inserite alla fine del volume dieci tavole che illustrano i paesi principali con i quali il popolo ebreo è venuto a contatto: Egitto, Caldea, Palestina nonchè Gerusalemme e la struttura del Tempio.

La parte maggiore è fatta in libri del Nuovo Testamento, che sono così bene combinati fra loro che il loro insieme ci offre l'aspetto più esatto possibile della vita e dell'insegnamento del Signore.

FATTI DEL MESE

L'alba del 1° luglio vide finalmente la Renania completamente libera dalle truppe d'occupazione e svanito così il pericolo di una separazione, caldeggiata dalla Francia con l'aiuto di pochi « autonomisti »: si spiega quindi la spontanea reazione del popolo tedesco contro costoro; per fortuna l'effervescenza fu breve, per quanto furibonda, e la Francia si limitò a una protesta diplomatica accolta dal Governo tedesco con... commovente compunzione. In Francia fu notevole la tornata del 3 al 4 luglio della Camera dei deputati, in cui si proposero speciali onoranze pel 1931 al massone Giulio Ferry creatore (!) della *scuola laica*, la proposta diede occasione al presidente Tardieu di rilevare che la *laicità* era, nel concetto del Ferry tutt'altro che sinonimo di *antireligiosità*, ma semplice neutralità o assenza di confessionalità.

In Egitto quasi tutto il mese fu funestato da disordini fomentati dal partito nazionalista di Nahas contro il Governo parlamentare di Sidki: si ebbero così varie sommosse il 1°, 8, 14, 21, 22 con conflitti con la forza armata, specialmente gravi, con oltre 35 morti, ad Alessandria e al Cairo; l'Inghilterra volle subito mettervi lo zampino; ma fu abbastanza cortesemente ringraziata anche dal Governo, contro il quale i wafdisti ricorrono, su l'esempio dell'India, alla disobbedienza civile (rifiuto di tasse ecc.).

Più lievi furono i disordini in Finlandia, per opera degli anticomunisti che il 7 luglio pacificamente (marcia di Helsingfors) forzarono la mano del Governo a misure più rigorose contro il pericolo bolscevico.

In Austria il Governo di Schober ha usato man forte contro le eccessive pretese delle Heimwehren, il cui capo militare Pabst (tedesco) fu arrestato ed espulso.

In Germania, il presidente Bruning ha pure forzata la resistenza del Reichstag contro le leggi fiscali, destinate a riparare il grade disavanzo di circa 450 milioni di marchi-oro, sciogliendo il 18 quel Parlamento (eletto nel maggio 1928), e pubblicando il 26 il decreto Presidenziale che rende esecutive le stesse leggi fiscali lievemente modificate. Proprio il 18 il Presidente stesso aveva iniziato il giro trionfale nelle città liberate della Renania, interrotto il 22 da un fatale accidente pel crollo di un ponte provvisorio presso Coblenza che occasionò la morte di circa un centinaio di persone. Nel contempo il Belgio celebrava il primo anniversario della sua indipendenza (20 luglio 1830; separazione dalla Olanda).

Le relazioni tra la Francia e l'Italia sono apparse meno tese dopo lo scambio di note tra i due Governi (7–11 luglio) annunziante ufficialmente la ripresa di conversazioni per appianare le divergenze reciproche; per altro il medesimo giorno 11 luglio il fuoriuscito Bassanesi riusciva su aeroplano francese a gettare dei manifesti antifascisti su Milano, fracassandosi però al ritorno contro le rocce del Gottardo; e la sua gesta fu il segnale di una ripresa di notizie calunniose contro l'Italia nella stampa estera.

Ben altro valore ebbe il volo del pilota Lombardi compiuto dal 13 al 22 tra Roma e Tokyo su un aeroplano di circa 80 cavalli; mentre grandi opere pubbliche inauguravansi il 12 luglio per la bonifica del Reggiano (Canale del Po e Boretto, per circa 88 mila ettari) e del Lunense (Canale di Sarzana di circa 20 km.). Purtroppo la notte del 23 luglio una violenta scossa di terremoto colpì la regione del Monte Vulture, da Avellino a Foggia, e da Ariano a Melfi, causando ingente perdita di vite umane, prima annunziata in oltre 2142, ora però, dopo i controlli coi dispersi e ritrovati, diminuita a poco più di un migliaio. Il giorno seguente un ciclone devastò la regione di Nervesa della Battaglia nel Trevigiano, uccidendo circa 30 persone. Mirabile fu in entrambi i casi la provvidenza del Governo, che dispose subito anche per le ricostruzioni definitive, scartando ogni rimedio provvisorio; e anzi immediatamente preparò un vasto elenco di opere pubbliche in tutta l'Italia, onde affrontare il problema della disoccupazione invernale.

Chiudiamo con l'accenno alle feste di S. Olaf, re di Norvegia († 29 luglio 1030) che unirono con felice auspicio i cattolici e i luterani nella venerazione del santo martire, legislatore e vindice della Nazione. Il Papa vi fu presente con un caldo messaggio.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16